

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 4 del 20/01/2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09 dicembre 2015, n.2175

Cont. n. 1592/13/SI Consorzio A.S.I. di B. c/Regione Puglia. Corte di Cassazione. Controricorso in Cassazione avverso impugnazione sentenza Commissione Tributaria Regionale di Bari n. 41/1/13. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Giovanni D'Innella.

Assente il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue il V.P. Nunziante:

Con atto prot. n. A00/117 n. 4641 del 12.08.2010, notificato il 23.08.2010, l'Ufficio Tributi Derivati e Compartecipati della Regione Puglia, con verbale di constatazione della Guardia di Finanza -Tenenza di Bari del 24/11/2009 e con verbale delle operazioni di misurazione volumi rifiuti del 1112/2009, contestava al Consorzio A.S.I. di B. l'attività di discarica abusiva e abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti, interessante i lotti di terreno siti in Bari al fg. 20 ptcc. 195 e 196. In data 10/1/2011 il Servizio Finanze della Regione Puglia emetteva in danno del Consorzio il provvedimento definitivo (prot. n AOO 1170000015) di irrogazione delle sanzioni, notificato il 17/1/2011, con consequenziale richiesta di pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica abusiva dei rifiuti solidi ("Ecotassa") e delle relative sanzioni, per un totale complessivo di € 34.315,09.

Con altro atto prot. n. A00/117 n. 4644 del 12 agosto 2010, notificato il 23/8/2010, la Regione Puglia contestava al medesimo Consorzio l'attività di discarica abusiva e abbandono, scarico e deposito incontrollato di rifiuti, interessante i lotti di terreno siti in Modugno (BA) al fg. 12 ptc. 888. In data 10/1/2011 la Regione Puglia emetteva in danno del Consorzio il provvedimento definitivo (prot. n AOO 1170000016) di irrogazione delle sanzioni, notificato il 17/11/2011, con consequenziale richiesta di pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica abusiva dei rifiuti solidi ("Ecotassa") e delle relative sanzioni, per un totale complessivo di € 5.637,09.

Con separati ricorsi entrambi del 18/3/2011 (nn. 2406/11 e 2407/11), il Consorzio proponeva formale opposizione avverso i suddetti provvedimenti regionali, chiedendone la declaratoria di nullità e/o inefficacia poiché illegittimi ed errati. In particolare, il Consorzio deduceva:

- a) la violazione dell'art. 3 del D.L.vo n. 472/97 in quanto, alla data di emanazione dei provvedimenti in questione, era già vigente il D.L.vo n. 152/06 recante un regime sanzionatorio connesso alla violazione in materia ambientale più favorevole rispetto a quello portato dall'art. 3 della L. n. 549195;
- b) errata interpretazione ed erronea applicazione dell'art. 3, commi 31 e 32, della L. n. 549/95, in quanto dall'attività di indagine svolta dalla G.d.F. nelle aree di proprietà del Consorzio non era stata accertata alcuna attività qualificabile come discarica abusiva, bensì la presenza di cumuli di rifiuti eterogenei abbandonati da ignoti.

Si costituiva in giudizio la Regione Puglia deducendo che, nel caso di specie, non poteva trovare

applicazione l'invocato D.L.vo n. 152/06 in quanto norma unicamente diretta alla repressione dei reati ambientali e, pertanto, insuscettibile di applicazione in relazione al tributo speciale "ecotassa" e correlative sanzioni amministrative regolato, invece, dalla L. n. 549/1995.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenza n. 21/21/12 del 27/10/2011, rigettava i ricorsi riuniti, sostenendo che la Regione aveva correttamente applicato la norma contenuta nella L. n. 549/95, laddove è imposto al proprietario dei terreni il pagamento del tributo e che, non avendo il ricorrente dimostrato di aver presentato denunzia di discarica abusiva, dovevano ritenersi legittimi i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

Con ricorso depositato il 26/10/2012, il Consorzio A.S.I. interponeva appello avverso la suddetta sentenza della C.T.P. di Bari deducendo violazione e falsa applicazione di legge nonché vizio di motivazione.

La Commissione Tributaria Regionale di Bari dichiarava infondato l'appello proposto dal Consorzio affermando che la responsabilità penale di cui al D.L.vo n. 152/06 è ben diversa, sia in relazione ai presupposti, sia in relazione agli effetti, rispetto alla responsabilità amministrativo-tributaria prevista dalla L. n. 549/95.

In data 21.11.2013, il Consorzio A.S.I. di B. proponeva ricorso in Cassazione per l'annullamento della sentenza n. 41/1/13 della Commissione Tributaria Regionale di Bari, pronunciata il 25.03.2013, e depositata in segreteria il 08.04.2013;

l'Area Finanza e Controlli - Servizio Finanze - Ufficio Tributi Propri della Regione Puglia, ha ritenuto opportuno costituirsi nel predetto giudizio dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, proponendo controricorso.

tanto premesso, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Giovanni D'Innella, del foro di Bari, al fine di proporre controricorso avverso la precitata sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bari innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

E' necessario, pertanto, che la Giunta Regionale provveda a ratificare il citato mandato difensivo, conferito in via di urgenza.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22.12.1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20.12.2011, così come integrata e modificata con DGR n. 1985 del 16.10.2012 per un importo predefinito pari ad € 5.709,60 comprensivo di IVA e CPA, il tutto concordato con il professionista officiato.

VALORE DELLA CAUSA: € 39.952,18

SETTORE DI SPESA: Area Finanza a Controlli Servizio Finanze

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, come determinata nella Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza tra il professionista e l'Avvocato Coordinatore, ritualmente sottoscritta, pari ad € 5.709,60 comprensivo di IVA e CPA (di cui € 4.500,00 per compensi professionali, € 1.029,60 per IVA, € 180,00 per CAP), sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso;

l'acconto da corrispondere all'avv. Giovanni D'Innella, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 2.000,00 comprensivo di IVA e CPA.

Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa; al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto innanzi citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della I. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il V. Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della LR 7/97 art.4-comma 4- lett. K e della deliberazione di GR n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del V. Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura,

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre controricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, chiedendo la conferma delle statuizioni previste dalla sent. 41/1/13 della Commissione Tributaria Regionale di Bari, oggetto dell'impugnativa dinanzi alla Corte medesima;
- di nominare rappresentante e difensore della Regione l'Avv. Giovanni D'Innella del Foro di Bari;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Antonio Nunziante